



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TOLMEZZO

Stagione sportiva 2007/2008

COMUNICATO UFFICIALE N° 71 DEL 13 GIUGNO 2008

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1. COMUNICATO UFFICIALE N. 15/CG

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N.15/CG, della F.I.G.C., inerente la nomina dell'Avv. Giuseppe Lavigna quale Sostituto Giudice Sportivo della L.N.D.

COMUNICATO UFFICIALE N. 15/CG

Il Presidente della Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva

- Preso atto che il giorno 5 giugno 2008 inizierà la Coppa Italia 2008 di Beach Soccer;
- Tenuto conto che, a causa della indisponibilità temporanea del Giudice Sportivo competente per la suddetta manifestazione e dei suoi sostituti, si rende necessaria la nomina d'urgenza di altro Sostituto Giudice Sportivo;
- Vista la candidatura presentata dall'Avv. Giuseppe Lavigna e valutati gli elementi risultanti dalla domanda e dai relativi allegati

n o m i n a

L'Avv. Giuseppe Lavigna Sostituto Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti.

Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica della Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 GIUGNO 2008

IL PRESIDENTE
(dott. Pasquale de Lise)

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1. AFFILIAZIONI – FUSIONI – SCISSIONI – CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE – CAMBI DI SEDE SOCIALE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

Trascriviamo qui di seguito la comunicazione della L.N.D. d.d. 10/06/2008 relativa all'oggetto:

1. DOMANDE DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C.

In via generale si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 15 delle N.O.I.F., riepilogate nella nota acclusa alla presente.

2. FUSIONI

Le domande di fusione tra due o più Società dovranno essere corredate da:

- copia autentica dei **verbali assembleari disgiunti** delle Società che hanno deliberato la fusione;
- copia autentica del **verbale assembleare congiunto** delle Società che richiedono la fusione;
- atto costitutivo e statuto della Società sorgente dalla fusione;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

In particolare, si richiama l'attenzione:

- i verbali dovranno riguardare le **Assemblee generali dei soci**, non avendo titolo a deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse;
- le domande dovranno essere **sempre** corredate dall'atto costitutivo e dallo statuto sociale della Società sorgente dalla fusione;
- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quella di altra Società se già esistente;
- le delibere delle Società inerenti la fusione **debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.**

3. SCISSIONI

In ambito dilettantistico, ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione, mediante trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più Società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione.

Le domande di scissione dovranno essere corredate da:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato la scissione;
- domanda di affiliazione per ogni altra Società che sorgerà dalla scissione, corredata da tutta la documentazione di rito (atto costitutivo, statuto sociale, disponibilità di campo sportivo), con indicazione del nuovo numero di codice, da inserirsi da parte del Comitato interessato;
- in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque, elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle Società oggetto di scissione.

In particolare si richiama l'attenzione:

- la delibera della Società inerente la scissione **deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.**

Le fusioni e le scissioni sono consentite alle condizioni di cui all'art. 20, comma 7 delle N.O.I.F.

4. CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio;
- atto costitutivo e statuto sociale;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

In particolare si richiama l'attenzione:

- i verbali dovranno riguardare le **Assemblee generali dei soci**, non avendo titolo a deliberare il cambio i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse;

- le domande dovranno essere **sempre** corredate dall'atto costitutivo e dallo statuto sociale della Società;
- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quella di altra Società se già esistente.
- per quanto attiene **alle sole Società appartenenti al Comitato Interregionale e alla Divisione Calcio Femminile**, fatte salve le disposizioni generali in ordine all'applicazione dell'art. 17 delle N.O.I.F., è fatto obbligo di prevedere che la denominazione sociale, comunque formata, dovrà contenere l'indicazione del Comune di riferimento al quale si richiama la Società medesima. Pertanto, nella denominazione sociale risultante all'atto del mutamento, dovrà essere indicato, da parte della Società interessata, il nome del Comune, che deve corrispondere con quello dove ha sede la Società, utilizzando anche elementi che riconducano in maniera certa e chiara all'appartenenza territoriale del medesimo Comune. Ciò al fine di palesare nei segni di riconoscibilità e trasparenza il carattere specifico di una Società (cfr. Circolare della L.N.D. n. 14 del 29 novembre 2005).

5. CAMBI DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE

Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di provenienza della Società (cfr. nuova formulazione art. 18 N.O.I.F. come da CU della F.I.G.C. N. 98/A del 5 Maggio 2008). Le modalità sono le stesse riportate al precedente punto 4.

6. CAMBI DI SEDE SOCIALE

Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di provenienza della Società (cfr. nuova formulazione art. 18 N.O.I.F. come da CU della F.I.G.C. N. 98/A del 5 Maggio 2008).

7. TRASFORMAZIONI DA SOCIETA' DI CAPITALI IN SOCIETA' DI PERSONE

Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un mutamento della denominazione sociale, si deve fare riferimento all'art. 17 delle N.O.I.F., che prevede che la richiesta di autorizzazione sia inoltrata entro il 5 luglio 2008, antecedente all'inizio dell'attività agonistica.

La procedura corretta della trasformazione da Società di capitali in Società di persone è disciplinata dall'art. 2500 sexies del Codice Civile.

L'atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

Per le disposizioni di rimando, si fa rinvio alla Circolare n. 24 della L.N.D., pubblicata in data 18 maggio 2006.

8. TRASFORMAZIONI DA SOCIETA' DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON A SOCIETA' DI CAPITALI

Le Società di persone, le Associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono assumere la veste giuridica di Società di capitali devono far pervenire alla F.I.G.C., tramite la Lega Nazionale Dilettanti ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (per Società e Associazioni di "puro Settore"), a partire dal termine dell'attività ufficiale annuale fino al 5 Luglio successivo, domanda per il cambio di denominazione sociale (cfr. art. 17, NOIF), corredata dalla delibera di trasformazione, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. del Codice Civile, se è consentito dalla Legge o dall'atto costitutivo.

La trasformazione deve essere comunque deliberata al termine dell'attività ufficiale annuale svolta dalle singole Società o Associazioni.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

Ottenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C.

LE DOMANDE RELATIVE A QUANTO SOPRA CITATO DOVRANNO PERVENIRE AL COMITATO REGIONALE ENTRO E NON OLTRE GIOVEDI' 26 GIUGNO 2008.

Riportiamo inoltre qui di seguito alcune precisazioni della Lega Nazionale Dilettanti in merito alla:

AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C.

A) Domande di affiliazione alla F.I.G.C.

- La domanda di affiliazione deve essere inviata sempre in **3 copie leggibili**;
- Tutte le copie devono essere debitamente compilate con particolare riferimento **agli indirizzi della sede sociale e della corrispondenza (C.A.P. compresi)**;
- Trattandosi di carta chimica, accertarsi della leggibilità delle copie sottostanti;
- Il timbro **deve riportare** la denominazione sociale corrispondente a quella dell'atto costitutivo e dello statuto;

Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai sopra indicati requisiti verranno respinte e restituite ai Comitati per l'eventuale regolarizzazione.

B) Tipologia e denominazione sociale

- La tipologia **deve** normalmente precedere la denominazione che **deve essere adeguata ai sensi dell'art.90, Legge 289/2002**

A.S.D.	Associazione Sportiva Dilettantistica
A.C.D.	Associazione Calcio Dilettantistica
S.S.D.	Società Sportiva Dilettantistica
G.S.D.	Gruppo Sportivo Dilettantistico
C.S.D.	Centro Sportivo Dilettantistico
F.C.D.	Football Club Dilettantistico
A.P.D.	Associazione Polisportiva Dilettantistica
U.P.D.	Unione Polisportiva Dilettantistica
U.S.D.	Unione Sportiva Dilettantistica
POL.D.	Polisportiva Dilettantistica

N.B.: La tipologia della Società (come sopra riportata) **va sempre** indicata, ai sensi della su citata normativa.

- la denominazione non può superare le 25 lettere, compresi gli spazi;
- non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi;
- le denominazioni che superano le 25 lettere sono ammesse in via eccezionale e solo in caso di compatibile riduzione a 25 lettere;
- agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni stesse delle società, **l'esistenza di altra società con identica o simile denominazione comporta per la società affilianda l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere la denominazione**;

Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai sopra indicati requisiti verranno respinte e restituite ai Comitati per l'eventuale regolarizzazione.

Il nulla osta sulla denominazione non deve intendersi quale ratifica della domanda di affiliazione che interverrà solo al momento dell'esame completo della documentazione.

B1) Esempi di alcune denominazioni incompatibili:

- "SCUOLA CALCIO" non è denominazione, trattandosi di autorizzazione concessa dopo almeno un anno di affiliazione e determinati requisiti;
- "NUOVA", qualora esista altra società con identica denominazione (p.e. denominazione XXX incompatibile con NUOVA XXX");

- “RINASCITA”, qualora esista altra società con identica denominazione (p.e. denominazione XXX incompatibile con “RINASCITA XXX”);
- C) Atto costitutivo e Statuto Sociale;
- D) Dichiarazione attestante la disponibilità di un campo regolamentare;
- E) Dichiarazione di eventuale attività svolta nella stagione precedente nel Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica
- F) Tassa di affiliazione

Ogni pratica deve essere accompagnata dalla relativa tassa di affiliazione a mezzo **assegno circolare** intestato F.I.G.C. – ROMA.

Le domande di affiliazione non corredate della prescritta tassa dovranno essere regolarizzate e pertanto subiranno un ritardo nella registrazione.

2.2. CIRCOLARE N. 36 DELLA L.N.D.

Trascriviamo qui di seguito il testo della Circolare n. 36 della L.N.D. inerente i termini di tesseramento dell’attività dilettantistica per la Stagione Sportiva 2008-2009.

Con riferimento alla procedura di cui all’art. 103 bis, comma2, ultimo cpv, delle N.O.I.F., nonché al Comunicato Ufficiale n. 95/A, pubblicato dalla F.I.G.C. in data 5 Maggio 2008 e riguardante i termini di tesseramento dell’attività dilettantistica per la Stagione Sportiva 2008-2009, giova puntualizzare che il giorno – 30 Novembre 2008 – che precede l’inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti dei calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla L.N.D. coincide con una festività domenicale.

Per tale motivo, si chiarisce che tale termine deve considerarsi anticipato alla giornata di Sabato 29 Novembre 2008, alle ore 12.00.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 GIUGNO 2008

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

2.3. CIRCOLARE N. 37 DELLA L.N.D.

Con plico a parte viene spedita la Circolare n. 37 della L.N.D. riportante una nota del C.O.N.I. del 28 maggio 2008 inerente la tutela sanitaria dell’attività sportiva – età minima di accesso all’attività sportiva agonistica (D.M. 18.02.82).

2.4. CIRCOLARE N. 38 DELLA L.N.D. – UFFICIO STUDI TRIBUTARI

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale della Circolare n. 38 della L.N.D. relativa alla Circolare n. 6 – 2008 dell’Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C. dell’11 giugno 2008:

Oggetto : Mod. 770 e UNICO – rinvio dei termini per l’invio all’Agenzia delle entrate-

Con decreto legge n. 97 del 3 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno u.s., sono stati, tra l’altro, prorogati i termini per l’invio in via telematica di alcuni modelli di dichiarazione.

In particolare, per il 2008, è stato prorogato al 10 luglio il termine, già previsto al 31 maggio, per la trasmissione da parte dei sostituti d’imposta del Modello 770 semplificato.

I soggetti all’imposta sul reddito delle società (IRES), per i quali i termini di presentazione delle dichiarazioni, compresa quella unificata, scadono nel periodo tra il 1° maggio 2008 ed il 29 settembre 2008, possono presentare le dichiarazioni in via telematica o tramite gli incaricati di cui all’art. 3, commi

2-bie e 3 del DPR 22 luglio 1998, n. 322, entro il 30 settembre 2008. Pertanto alla proroga sono interessati sia i soggetti con esercizio che coincide con l'anno solare, per i quali il termine era fissato al 31 luglio, sia i soggetti che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare, per i quali il termine di presentazione della dichiarazione è fissato allo scadere del settimo mese dalla chiusura dell'esercizio. Ne consegue che i soggetti con esercizio chiuso tra il 1° ottobre 2007 ed il 29 febbraio 2008 potranno presentare la dichiarazione entro il 30 settembre 2008.

I soggetti con esercizio che chiude al 30 giugno 2008 dovranno invece produrre la dichiarazione nei normali termini di invio e, cioè, entro il 31 gennaio 2008.

Slitta al 30 settembre anche l'invio telematico da parte delle società di persone.

L'invio telematico di UNICO da parte delle persone fisiche, già fissato al 30 luglio, è prorogato al prossimo 30 settembre 2008.

E' opportuno far presente che per quanto riguarda i termini di versamento delle imposte a saldo e in acconto, non sono state previste proroghe.

Pertanto il versamento delle medesime resta fissato al 16 giugno 2008 o al successivo 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. Segreteria

3.1.1. TORNEO DELLE PROVINCE 2008

Vincente Torneo delle Province 2008

Cat. Allievi

Delegazione Provinciale di Udine

Si è svolta a Manzano il 04 giugno u.s. la Finale del Torneo delle Province 2008 - Categoria Allievi, conclusasi con il risultato di:

DELEGAZIONE PROVINCIALE GORIZIA – DELEGAZIONE PROVINCIALE UDINE 1 - 2
Riteniamo doveroso porgere alle due Delegazioni il plauso e i complimenti per l'ambito traguardo raggiunto.

Vincente Torneo delle Province 2008

Cat. Giovanissimi

Delegazione Provinciale di Pordenone

Si è svolta a Manzano il 04 giugno u.s. la Finale del Torneo delle Province 2008 – Categoria Giovanissimi, conclusasi con il risultato di:

DELEGAZIONE PROVINCIALE PORDENONE – DELEGAZIONE PROVINCIALE TRIESTE 2 - 0

Riteniamo doveroso porgere alle due Delegazioni il plauso e i complimenti per l'ambito traguardo raggiunto.

4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

4.1. TORNEO ALPE ADRIA

Il Comitato Regionale F.I.G.C. LND-SGS FRIULI VENEZIA GIULIA indice ed organizza il Torneo a carattere **internazionale** denominato: ALPE ADRIA che si disputerà nei giorni 13-14-15 giugno 2008 presso l'impianto sportivo di Viale Europa 142 a Lignano Sabbiadoro.

Vi parteciperanno le Rappresentative della Carinzia, della Slovenia, della Stiria e del Friuli Venezia Giulia.

Il Torneo è riservato ai calciatori appartenenti alla categoria GIOVANISSIMI B, regolarmente tesserati con la propria Federazione di appartenenza per la stagione in corso, nati dal 1994 al compimento anagrafico del 12° anno di età.

La formula prevede un girone unico dove ogni Rappresentativa incontrerà le altre con gare di sola andata.

Le gare si svolgeranno in due tempi della durata di 30 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

Questo il calendario delle gare:

1^ Giornata – 13.06.2008

Ore 17.00 STIRIA – SLOVENIA

Ore 18.30 CARINZIA – FRIULI VENEZIA GIULIA

2^ Giornata – 14.06.2008

Ore 17.00 SLOVENIA – CARINZIA

Ore 18.30 FRIULI VENEZIA GIULIA – STIRIA

3^ Giornata – 15.06.2008

Ore 09.30 STIRIA – CARINZIA

Ore 11.00 SLOVENIA – FRIULI VENEZIA GIULIA

Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri:

3 punti per la vittoria nei tempi regolamentari

2 punti per la vittoria dopo i calci di rigore

1 punto per la sconfitta dopo i calci di rigore

0 punti per la sconfitta nei tempi regolamentari

In caso di parità di punteggio varranno i criteri in ordine elencati:

- Esito degli incontri diretti
- Differenza reti sul totale degli incontri disputati (esclusi i calci di rigore)
- Maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati (esclusi i calci di rigore)
- Sorteggio.

4.2. TORNEO DI CALCIO FEMMINILE UNDER 15 TRA RAPPRESENTATIVE DELLE DELEGAZIONI PROVINCIALI E DISTRETTUALI

Vincente Torneo Femminile

Under 15

Delegazioni di Pordenone/Tolmezzo

Si è svolto a Montereale Valcellina il 2 giugno u.s. il Torneo di Calcio Femminile Under 15 tra le Rappresentative delle Delegazioni Provinciali e Distrettuali di cui pubblichiamo di seguito i risultati:

DELEGAZIONI PORDENONE/TOLMEZZO – DELEGAZIONI UDINE/CERVIGNANO 1 – 1 4 – 2 d.c.r

DELEGAZIONI TRIESTE/GORIZIA – DELEGAZIONI UDINE/CERVIGNANO 0 – 2

DELEGAZIONI TRIESTE/GORIZIA – DELEGAZIONI PORDENONE/TOLMEZZO 1 – 1 3 – 5 d.c.r

A tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali il plauso per l'impegno profuso nel far sì che la manifestazione sia stata una finestra positiva per tutto il nostro movimento.

Un ringraziamento alla A.S.D. Montereale Valcellina e a tutti i suoi Dirigenti per la squisita ospitalità.

5. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare Territoriale F.V.G. costituita dall'avv. Silvio Franceschinis (Presidente), dal rag. Mario Delich e dal per. Guido Balestra (componenti effettivi), con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel corso della riunione del 29.05.2008 ha assunto la seguente decisione:

RECLAMO dell'A.C. RAVASCLETTO (Campionato Carnico II Categoria) in merito ai provvedimenti del G.S. Del. Distr. Tolmezzo in esito alla gara Paluzza – Ravascletto del 18.05.2008 (in C.U. N° 64 del 21.05.2008).

Con reclamo tempestivamente proposto l' A.C. RAVASCLETTO chiedeva la “riduzione” delle sanzioni della squalifica fino al 18.09.2008 a carico del proprio calciatore DE INFANTI Omar e della squalifica fino al 20.07.2008 a carico del proprio calciatore PUSTETTO Massimo, nonché della inibizione fino al 18.09.2008 a carico del proprio Dirigente PUSTETTO Renè inflitte dal G.S.T. con le seguenti motivazioni: - quanto a DE INFANTI Omar “*per comportamento antiregolamentare tenuto nei confronti dell'arbitro a fine gara, consistito nell'aver proferito al suo indirizzo frasi gravemente ingiuriose, nonché per essersi scagliato contro lo stesso costringendolo a spostarsi per evitarlo, da ultimo, per aver spintonato il direttore di gara appoggiandogli le mani sul petto costringendolo a retrocedere*”; - quanto a PUSTETTO Massimo “*per comportamento antiregolamentare tenuto nei confronti dell'arbitro a fine gara consistito nell'aver proferito al suo indirizzo frasi gravemente ingiuriose, nonché per averlo costretto a fermarsi, afferrandolo per una spalla, nel mentre faceva rientro negli spogliatoi costringendolo altresì a deviare la traiettoria della sua camminata*”; - quanto a PUSTETTO Renè “*per comportamento antiregolamentare tenuto nei confronti dell'arbitro a fine gara consistito nell'averlo colpito con l'ombrello all'altezza dello sterno cagionandogli un lieve dolore costringendolo conseguentemente a fermarsi, iniziando nel contempo ad ingiuriarlo pesantemente, così continuando poi anche mentre il direttore di gara faceva rientro negli spogliatoi*”.

Adduceva la reclamante, a sostegno della impugnazione, che i propri tesserati non avevano posto in essere alcun comportamento violento verso il direttore di gara, nei cui confronti si erano limitati a tenere le condotte ingiuriose ed irrispettose loro rispettivamente ascritte.

Esaminati gli atti la C.D.T. - FVG, ad integrazione istruttoria, riteneva di chiedere telefonicamente chiarimenti all'arbitro il quale, con dichiarazioni raccolte a verbale dal Presidente della C.D.T. precisava, quanto al DE INFANTI Omar, che lo stesso aveva già attraversato la metà campo per partecipare all'ultima azione offensiva della sua squadra quando gli era corso incontro spingendolo con le mani aperte facendolo indietreggiare e costringendolo a scansarsi per togliere le sue mani di dosso che peraltro non lo stringevano; quanto al PUSTETTO Massimo che lo stesso aveva appoggiato la mano sulla sua spalla girandolo nella di lui direzione; quanto infine al PUSTETTO Renè che lo stesso aveva ad un certo punto tambureggiato l'ombrello sullo sterno cagionandogli un lieve dolore.

- La C.D.T. ritiene fondato il reclamo per i motivi appresso indicati.

- Quanto alla posizione del calciatore DE INFANTI Omar:

Il comportamento del DE INFANTI riveste gli estremi minimi della violenza verso il direttore di gara ma non appare caratterizzato da una intensità e gravità tali da giustificare la sanzione particolarmente rigorosa inflitta dal giudice a quo.

La circostanza che il calciatore si sia diretto verso l'arbitro con le mani aperte e che la spinta allo stesso inferta non si sia rivelata particolarmente energica o vigorosa è essa stessa indicativa dell'assenza di una volontà diretta a procurare al direttore di gara le conseguenze lesive o dolorose che notoriamente conseguono ad una condotta contraddistinta da particolare veemenza o aggressività od a colpi inferti (per esempio) con le mani chiuse a pugno.

Pur restando quello del DE INFANTI un comportamento oltremodo riprovevole sul piano sportivo, ciò nonostante, per le ragioni suesposte, si ritiene equo ridurre la durata della severa squalifica a lui inflitta limitandola come da dispositivo.

- Quanto alla posizione del calciatore PUSTETTO Massimo:

Il comportamento del PUSTETTO non riveste gli estremi della violenza.

In realtà il suo gesto di “appoggiare” la mano sulla spalla dell'arbitro perché si girasse esclude di per sé l'intenzione di porre in essere un atto di violenza verso l'ufficiale di gara ed appare dettato invece dalla volontà di attirarne l'attenzione (anche se per poi rivolgergli espressioni gravemente ingiuriose).

Esclusa la violenza nella sua condotta la squalifica inflitta dovrà essere congruamente ridotta.

Tenuto conto in ogni caso della gravità delle frasi offensive e del comportamento irrispettoso tenuto dal calciatore nei confronti del Direttore di gara pare equo limitare la squalifica come da dispositivo.

- Quanto alla posizione del Dirigente PUSTETTO Renè:

Il suo “tambureggiare” l'ombrello sullo sterno dell'arbitro cagionando allo stesso dolore seppur “lieve” integra sicuramente gli estremi di una condotta violenta.

Anche in questo caso la non particolare intensità dell'azione aggressiva posta in essere dal tesserato verso l'arbitro (verosimilmente determinata anche dal gesticolare con cui egli accompagnava le censurabili espressioni che andava rivolgendo al Direttore di gara) induce la C.D.T. a ridimensionare la sanzione, come da dispositivo.

P.Q.M.

La C.D.T.- FVG, accoglie il reclamo e per l'effetto così dispone:

- riduce la squalifica inflitta al calciatore DE INFANTI Omar sino a tutto il 08 luglio 2008;
- riduce la squalifica inflitta al calciatore PUSTETTO Massimo sino a tutto il 16 giugno 2008;
- riduce l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC inflitta al Dirigente PUSTETTO Renè sino a tutto il 05 agosto 2008;
- dispone la restituzione della tassa reclamo.

6. COPPA CARNIA 2007/2008

6.1. RISULTATI

GARE DELL'11/06/2008 - OTTAVI DI FINALE

CAMPAGNOLA	-	ENAL CERCIVENTO	4 - 0
MOGGESE	-	RAPID	2 - 0
CAVAZZO	-	SAN PIETRO	r.n.p.
FOLGORE	-	MOBILIERI	1 - 1 (5 - 4 d.c.r.)
REAL I.C.	-	PONTEBBANA	5 - 3
LA DELIZIA	-	CEDARCHIS	0 - 0 (6 - 5 d.c.r.)
RAVASCLETTO	-	TRASAGHIS	3 - 3 (5 - 7 d.c.r.)

6.2. DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 13 giugno 2008, ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una giornata effettiva di gara: TASSOTTI Raimondo (Cedarchis) - BELAFATTI Sandro (Ravascletto).

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 2^a ammonizione: AGOSTINIS Massimiliano (Folgore) - SALIU Eldin e DI LENA Raffaele (Trasaghis).

7. TORNEO UNDER 20 “ENZO CANCIANI”

7.1. RISULTATI

4 ^a GIORNATA - 12/06/2008			
CAVAZZO	-	TIMAUCLEULIS	r.n.p.
MOBILIERI	-	MOGGESE	0 - 4
REAL IMPONZO CADUNEA	-	ARTA TERME	2 - 2
VILLA	-	VELOX PAULARO	3 - 1

7.2. DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 11 giugno 2008, ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

Errata Corrigere

Visto il supplemento di referto dell'arbitro, sig. Andretta Massimiliano; preso atto che i giocatori CONNI Elia e STOIA Alessandro (Villa) erano stati inseriti nel referto come giocatori espulsi, nel mentre si trattava di semplice ammonizione;

si delibera

la revoca della squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito espulsione inflitta ai suddetti giocatori.

7.3. DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 13 giugno 2008, ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per due giornate effettive di gara: DI BERNARDO LUCA (Moggeese) - DEL FABBRO Paolo (Real I.C.) - TONDO Abhinav - CONCINA Claudio (Villa).

7.4. ORARIO GARE

Si trascrive di seguito il calendario della 5ª giornata con i relativi orari

5ª GIORNATA - 17/06/2008		
ARTA TERME	- CAVAZZO	19.00
TIMAUCLEULIS	- MOGGESE	19.00
VELOX PAULARO	- REAL IMPONZO CADUNEA	19.00
VILLA	- MOBILIERI	19.00

ATTIVITA' AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

1. CAMPIONATO GIOVANISSIMI 2007/2008

1.1. RISULTATI

GARE DEL 10.06/2008 – RECUPERO 3ª ANDATA

MOGGESE	- REAL IMPONZO CADUNEA	3 - 2
---------	------------------------	-------

1.2. DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 13 giugno 2008, non ha adottato alcun provvedimento disciplinare.

2) TORNEO PULCINI 2007/2008

2.1. GARE DISPUTATE

Hanno avuto regolare svolgimento le sotto elencate gare:

GARE DEL 10/05/2008 - 2ª ANDATA

GIRONE "C"		
VAL RESIA	- NUOVA TARVISIO "B"	r.n.p.

GARE DEL 17/05/2008 - 3^ ANDATA

GIRONE "B"		
VERZEGNIS	- AUDAX	r.n.p.

GARE DEL 24/05/2008 - 4^ ANDATA

GIRONE "C"		
AUDAX	- VILLA	Disp.
FOLGORE	- OVARESE "A"	r.n.p.

GARE DEL 30/05/2008 - 5^ ANDATA

GIRONE "B"		
AUDAX	- EDERA	r.n.p.
VILLA	- SAPPADA	r.n.p.

GIRONE "C"		
PONTEBBANA	- MOGGESE	r.n.p.

GARE DEL 07/06/2008 - 6^ ANDATA

GIRONE "A"		
ARTA TERME	- VELOX PAULARO	Disp.

GIRONE "B"		
OVARESE "B"	- VERZEGNIS	Disp.

GIRONE "C"		
VAL RESIA	- NUOVA TARVISIO "A"	rinv.

2.2. DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 13 giugno 2008, non ha adottato alcun provvedimento disciplinare.

2.3. INVIO RAPPORTI DI GARA

Sabato 14 giugno termina il girone di ritorno, le gare sospese o non disputate dovranno essere recuperate entro il 20 giugno 2008 ed i relativi rapporti di gara dovranno pervenire entro e non oltre il 24 giugno.

Qualora detti rapporti non dovessero pervenire entro la data fissata verranno applicate le sanzioni previste dal C.G.S..

Publicato ed affisso all'albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 13 giugno 2008.

Il Segretario

- Francesco Sciusco -

Il Delegato

- Emidio Zanier -